



Città di Segrate

Accordo Integrativo per l'attuazione di una forma di previdenza complementare a favore degli appartenenti alla Polizia Locale.

tra la Delegazione di Parte Pubblica

e

la Delegazione delle Organizzazioni Sindacali e RSU

VISTI

- l'articolo 208, co. 2° lettera "a" e co. 4°, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) volto a disciplinare la possibilità, per gli Enti Locali, di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale;
- il D. Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v) della legge 23.10.1992, n. 421";
- l'art. 56-quater del CCNL 21/5/2018 ("Utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada");

PREMESSO

che le parti intendono istituire una forma previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema previdenziale obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale al personale della Polizia Locale;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Destinatari dell'Accordo

destinatari della forma di Previdenza Integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Segrate in possesso della qualifica di agente di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada, nonché il Comandante del Corpo.

ART. 2 Adesione al Fondo

Per il triennio 2022/2023/2024 il regime previdenziale complementare troverà applicazione ai sensi dell'articolo 9, co. 2, del D. Lgs. n. 124 del 1993 e dell'art. 56 quater, comma 1, lettera a) del CCNL 2016-2018.

Vengono iscritte al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio le seguenti categorie di personale:

- personale già in servizio di ruolo;
- personale a tempo indeterminato nuovo assunto con concorso, che abbia superato il periodo di prova;
- personale a tempo indeterminato nuovo assunto per mobilità;
- personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata minima di un anno.

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palma
Sda
Landini
M. P. M.



Polizia
Youssef Gabriel
De
Coltari



Palazzo Comunale
via I Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
PEC: segrate@postemailcertificata.it



Art. 3 Contribuzione del Comune

Le quote dei proventi di cui all'art. 208 del Codice della Strada da destinare alle attività assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia Locale sono determinate annualmente dalla Giunta comunale nella deliberazione di destinazione dei proventi del codice della strada ai sensi del medesimo articolo. La Giunta destina i proventi delle sanzioni di cui all'art.208 nell'esercizio della propria autonomia decisionale considerando sia i limiti di legge sia la compatibilità di bilancio.

Per gli anni 2022-2024 la somma annualmente dovuta al personale della Polizia Locale ammonta ad € 1.200,00 pro capite, al netto del contributo di solidarietà INPS del 10% e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge in materia di destinazione dei predetti proventi. Il versamento della quota avverrà a consuntivo dell'esercizio di riferimento, sulla base dei proventi di competenza dell'esercizio medesimo effettivamente riscossi. In caso di gettito riscosso inferiore alle previsioni di bilancio si provvederà alla riduzione proporzionale della somma pro capite sopra indicata.

La quota individualmente spettante prescinde dalla categoria giuridica o economica di inquadramento del dipendente beneficiario. Si tiene invece conto delle eventuali riduzioni della prestazione lavorativa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di periodi di assenza non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Le somme spettanti verranno versate dall'Ente, per la quota annuale, entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4 Contribuzione volontaria del dipendente

Rimane ferma la facoltà, per ciascun dipendente iscritto, di effettuare versamenti contributivi integrativi, su base volontaria, in conformità al regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 5 Versamento dei contributi al Fondo

Il Comune verserà al Fondo, secondo le procedure dallo stesso stabilite e con valuta fissa, i contributi posti a proprio carico per ciascun dipendente.

Art. 6 Cessazione della contribuzione da parte del Comune

Il dipendente che cessa di appartenere al Corpo della Polizia Locale, o per il quale il rapporto di lavoro venga risolto a qualsiasi titolo, ha facoltà di:

- conservare la partecipazione al Fondo su base individuale;
- trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- riscattare la propria posizione individuale.

L'obbligo contributivo a carico del Comune di Segrate avrà termine alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, ivi compreso il passaggio a diversa qualifica o profilo professionale per i quali il presente accordo non risulti applicabile.

L'obbligo dell'Amministrazione Comunale è altresì sospeso durante la fruizione dei periodi di aspettativa non retribuita del dipendente.

Art. 7 Obblighi del Comune

Il Comune di Segrate si impegna ad assicurare:

- la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti, necessari alla gestione della posizione individuale degli stessi;

Manzoni
Chollari
Palmeri
Genari Gabriele



Solo
And





- il versamento dei contributi posti a proprio carico;
- il versamento delle spese per la gestione della posizione individuale, nonché l'eventuale quota di contribuzione individuale volontaria decisa dal lavoratore, mediante trattenuta sulla prima competenza mensile utile;
- la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti cessati.

Art. 8 Validità dell'accordo

In presenza di fatti sopravvenuti o innovazioni normative che possano incidere su quanto pattuito con il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi entro e non oltre 30 giorni per valutarne gli eventuali effetti e le conseguenze applicative.

In presenza di variazioni significative, non inferiori al 10%, nell'ammontare dei proventi derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, le somme da destinare alla previdenza complementare di cui al presente accordo potranno essere ridefinite in sede di contrattazione decentrata, previa verifica delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 9 Disposizioni finali

Le parti si impegnano a verificare annualmente la sussistenza delle condizioni economiche e di bilancio per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 56-quater, comma 1, lettere b) e c), tenuto conto delle compatibilità di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e delle destinazioni di utilizzo delle risorse approvate dalla Giunta comunale.

Art. 10 Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente trattato dal presente accordo si rinvia al CCNL vigente, nonché alle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

Letto, approvato e sottoscritto:

Delegazione Trattante di Parte Pubblica:

RSU e Organizzazioni Sindacali

CGIL FP Obano Balus

FP
MILANO METROPOLITANI
Apostolico Vigore
Sola

UIL FPL MILANO
SEGRETARIA
Gianluca Maritato

SECRETARIA
DIREZIONE MILANO
Giuseppe Martini